

PI
UFFICIO PRESIDENZA



Città di Lecce

Ripartizione _____

Deliberazione N. _____

Sezione _____

del _____

Oggetto: Approvazione aliquote, detrazioni riduzioni ed esenzioni TASI. Anno 2014.

<p>Relazione d'Ufficio</p> <p>Il Funzionario</p>	<p>Il responsabile dell'ufficio interessato per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere FAVOREVOLE</p> <p>Lecce, <u>3/9/2014</u></p> <p>Il Dirigente (Dott. Piero Enrico)</p>
<p>Visto della Ragioneria</p>	<p>Il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la Regolarità Contabile esprime parere FAVOREVOLE</p> <p>Lecce, _____</p> <p>Il Dirigente</p>
	<p>L'Assessore ai Tributi e Fiscalità Locale (dott. Attilio Monosi)</p> <p><i>Attilio Monosi</i></p>

Su proposta della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 643 del 3. 9.2014, e sentita la relazione dell'Assessore al ramo dott. Attilio Monosi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- che la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto:

- che il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che la sopra citata legge n. 147 del 2013 prevede, inoltre, che:
 - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
 - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- al comma 677, per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Precisato:

- che per "Servizi Indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- che, in considerazione del fatto che l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, con eccezione delle cat. A1-A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei presunti costi relativi ai seguenti servizi indivisibili per l'anno 2014:

- ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	Euro	189.767,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	Euro	952.340,92
- servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	Euro	591.464,50
- illuminazione stradale pubblica	Euro	584.200,00
- servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	Euro	735.660,00
- servizi di manutenzione stradale	Euro	375.100,00
- servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	Euro	660.000,00
- servizi socio-assistenziali	Euro	868.810,00
- servizi di protezione civile	Euro	46.330,00
- gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc.)	Euro	3.817.357,03
- cura del verde pubblico	Euro	1.282.400,00
- servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	Euro	902.035,87
- altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	Euro	649.153,39
- altri servizi al cittadino	<u>Euro</u>	<u>353.874,89</u>
	Totale	Euro 12.008.493,60

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 - che, in materia di IMU, prevede che:

- al comma 2, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 22.5.2014 e n. 49 del 23.6.2014, di approvazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni relative all'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2014, in virtù della quale l'Ufficio Tributi ha determinato che le detrazioni IMU ammontano presumibilmente a Euro 6.091.877,92;

Considerato:

- che, per l'anno 2014, non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale e che, pertanto, è necessario dare copertura ai costi dei servizi indivisibili sopra individuati;
- che, per l'anno 2014, si rende necessario procedere, oltre all'individuazione dei suddetti servizi che si intendono ricoprire, alla determinazione delle aliquote, delle eventuali detrazioni ed esenzioni, nonché la percentuale a carico dell'occupante, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2014, le seguenti aliquote della TASI, al fine di garantire una equa contribuzione da parte di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune:

- o aliquota pari al **2,5 per mille** per l'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU. La medesima aliquota si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- o aliquota pari al **2 per mille** per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU, nonché per gli alloggi IACP o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex art. 93 del DPR 616/1977, nonché per le unità immobiliari alle quali, con le deliberazioni del C.C. n. 28 del 22.5.2014 e n. 49 del 23.6.2014, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale;
- o aliquota pari allo **0 per mille** per tutte le unità immobiliari alle quali si applica, per l'anno 2014, l'aliquota IMU dell'1,06 per cento;

- aliquota pari all'**1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;
- aliquota pari all'**0 per mille** per tutti i restanti immobili ai quali non è stata applicata, per l'anno 2014, l'aliquota IMU fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili che usufruiscono delle agevolazioni IMU;

Ritenuto altresì opportuno di avvalersi della facoltà introdotta predetto suddetto D.L. n.16/2014, aumentando dello **0,4 per mille** le l'aliquota Tasi per gli immobili diversi dall'abitazione principale, al fine di finanziare le seguenti detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali: Abitazioni principali di categoria A3: 50,00 Euro di detrazione; Abitazioni principali di categoria A4 e A5: 100,00 Euro di detrazione;

Rilevato che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 10.613.287,00;

Visto:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali e che è applicabile anche alla TASI, in quanto espressamente richiamato nei commi 676 e 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.;
- l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il comma 688, dell'art. 1, della L. n.147, come modificato dall'art. 4 del D.L. 24/04/2014 n.66, convertito con modificazione dalla L. n. 89/2014, il quale stabilisce che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014 e che, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014 (a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio

delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U. n. 267/2000 e s.m.i., è stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole del Dirigente del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate;

Visto il parere della I Commissione Consiliare permanente espresso con verbale del _____

Con voti _____

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'applicazione della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella:

- ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	Euro	189.767,00
- servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	Euro	952.340,92
- servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	Euro	591.464,50
- illuminazione stradale pubblica	Euro	584.200,00
- servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	Euro	735.660,00
- servizi di manutenzione stradale	Euro	375.100,00
- servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	Euro	660.000,00
- servizi socio-assistenziali	Euro	868.810,00
- servizi di protezione civile	Euro	46.330,00
- gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc.)	Euro	3.817.357,03
- cura del verde pubblico	Euro	1.282.400,00
- servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	Euro	902.035,87
- altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	Euro	649.153,39
- altri servizi al cittadino	<u>Euro</u>	<u>353.874,89</u>
	Totale	Euro 12.008.493,60

dando atto che la copertura parziale è pari al 88,38%

- 2) Di stabilire, per l'anno 2014, le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e le detrazioni d'imposta, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge o da sopraggiunte necessità in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2014, nelle seguenti misure:

Descrizione	Detrazioni (Euro)	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, immobili IACP, unità immobiliari alle quali, con le deliberazioni del C.C. n. 28 del 22.5.2014 e n. 49 del 23.6.2014, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale	0	2,00
Abitazioni principali di categoria A/7 e pertinenze	0	2,50
Abitazioni principali di categoria A/3 e pertinenze	50,00	2,50
Abitazioni principali di categoria A/4 e A/5 e pertinenze	100,00	2,50
Abitazioni principali di categoria A/2 e pertinenze	0	2,50
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0	0,40
Abitazioni principali di categoria A/6 rurale	0	1,00

- 3) di stabilire, per lo stesso anno 2014, che viene fissata a carico dell'occupante (affittuario) la percentuale del 10% del tributo (Tasi);
- 4) di fissare per l'anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate e precisamente entro il 16 ottobre ed il 16 dicembre;
- 5) di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.